

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI AGRICOLI**  
***"POLYCULTURAE"***



In data 5 Febbraio 2019 presso la sede legale della costituenda Associazione si sono riuniti i seguenti sigg.:

1. SIG. AINA PACIFICO nato a Cerano(NO) il 26/02/1950 C.F. NAIPFC50B26C483V, in qualità di rappresentante legale della ditta Cascina Dulcamara di Aina Pacifico e figli ss E avente sede legale in Romentino(NO) 28068 - Via Don Bosco 12 P. IVA 01534240039
2. SIG. UGO STOCCHI nato a Gattinara il 11/03/1978 C.F. STCGUO78C11D938T, in qualità di rappresentante legale della ditta Una Garlanda s.s.a. di Stocchi fratelli e C. avente sede legale in Cascina dell'Angelo 13040 Rovasenda(VC) P. IVA 02618210021
3. SIG. MATTIA EUSEBIO PASTORE nato a Vercelli il 7/06/1991 C.F. PSTMTS91H07L750N, in qualità di rappresentante legale della ditta Az.Ag. Priorato di Mattia Eusebio Pastore avente sede legale in Via Garibaldi 19 13040 Palazzolo Vercellese(VC) P. IVA 02636460020

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera associazione di Produttori Agricoli denominata "Polyculturae".

Art. 2 - L'associazione è una libera aggregazione di produttori agricoli, è laica, apartitica ed indipendente; si ispira ai principi di solidarietà umana, di mutuo rispetto della dignità individuale e collettiva, di fiducia nella natura e nei suoi equilibri, non ha scopo di lucro, è caratterizzata da struttura democratica, dalla uguaglianza dei diritti degli associati e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 - L'associazione ha sede in Rovasenda (VC), Cascina dell'Angelo.

Art. 4 - L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona, della libertà e dignità degli associati e di tutte le componenti della società, ispirandosi ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere tra gli agricoltori, ma anche nella Comunità Scientifica e nella popolazione, lo studio, la diffusione e l'attuazione pratica del recupero, del rispetto e della tutela della Biodiversità in generale e, in particolare, degli Agro-Ecosistemi.

L'Associazione promuove, inoltre, la cultura della legalità, del lavoro, della solidarietà e del rispetto dell'ambiente naturale in tutte le sue forme.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata.

Art. 6 - I costituenti approvano articolo per articolo lo Statuto che, composto da 24 articoli, viene allegato al presente atto di cui fa parte integrante e regolerà e disciplinerà l'Associazione.

Art. 7 - I presenti soci fondatori stabiliscono che l'importo della quota associativa, per il primo anno, che ogni socio verserà a favore dell'Associazione sia stabilito in € 200,00 (duecento,00);

l'ammontare delle quote associative previste per gli esercizi successivi sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'allegato Statuto.

Art. 8 - I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 3 (tre) membri e decidono per l'elezione del Presidente dell'Associazione nella persona del Sig. Mattia Eusebio Pastore in qualità di rappresentante legale della ditta Az.Ag. Priorato P. IVA 02636460020 e degli altri 2 membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Sig. Manuele Mussa in qualità di Socio e in rappresentanza della ditta Una Garlanda s.s.a. di Stocchi fratelli e C. P. IVA 02618210021 nominato, contestualmente, Vicepresidente e del Sig. Aina Pacifico in qualità di rappresentante legale della ditta Cascina Dulcamara di Aina Pacifico e figli ss P. IVA 01534240039 e di non prevedere per ora la nomina del Collegio dei Revisori (organo facoltativo ai sensi dell'allegato Statuto).

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti eletti, dichiarano di accettare il mandato loro conferito per la durata di anni 5 (cinque) come previsto dall'allegato Statuto.

Contestualmente l'Assemblea costituente e il neo eletto Consiglio di Amministrazione decidono:

- a) Di nominare di 2 membri della Commissione Scientifica e di Certificazione, nelle persone del Prof. Fabio Taffetani, Docente Ordinario di Botanica Applicata, Università Politecnica delle Marche e della Prof.ssa Ilda Vagge Professore Associato Confermato, Settore Botanica Ambientale e Applicata, Università degli Studi di Milano. La Commissione è così validamente costituita, salva la facoltà da parte dell'Assemblea di nominare ulteriori membri in occasione della successiva prima adunanza utile.
- b) Di procedere alla nomina del Direttore Generale nella persona del Sig. Giovanni Bargnesi, nato a Fano il 5 settembre 1966 C.F. BRGGNN66P05D488R.

Art. 9 - I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Rovasenda, 5 febbraio 2019

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

Aina Pacifico  
 Yvo Stocchi  
 Manuele Mussa

PER ACCETTAZIONE DELLA CARICA  
 DI VICEPRESIDENTE: MANUELE MUSSA

Manuele Mussa

106 FEB. 2019  
 Registrato a Vercelli il \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_\_  
 esoliti € 360,00  
 Dott.ssa Giovanna \_\_\_\_\_ (\*)  
 (\*) firma \_\_\_\_\_  
 (Dott. Stefano \_\_\_\_\_ CHIOZZA)





# **STATUTO ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI AGRICOLI**

## ***"POLYCULTURAE"***

### **TITOLO I**

#### **Denominazione - Sede - Durata**

##### **ART. 1 Costituzione - Denominazione**

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali sull'associazionismo in generale e, in particolare, in agricoltura è costituita l'Associazione di Produttori Agricoli denominata "POLYCULTURAE".
2. "POLYCULTURAE" è una Associazione laica, apartitica ed indipendente, che si ispira ai principi di solidarietà umana, di mutuo rispetto della dignità individuale e collettiva, di fiducia nella natura e nei suoi equilibri, non ha scopo di lucro, ed è caratterizzata da struttura democratica, dalla uguaglianza dei diritti degli associati, dalla gratuità elettiva delle cariche associative.

##### **ART. 2 Sede**

1. L'associazione ha la sede legale in Rovasenda (VC), Cascina dell'Angelo.
2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in Italia e all'estero per svolgere in via accessoria e strumentale attività di promozione.
3. Con delibera dell'Assemblea la Sede Legale potrà essere trasferita in qualsiasi luogo purché nel territorio italiano, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo

##### **Art. 3 Durata**

1. L'Associazione "POLYCULTURAE" ha durata illimitata.

### **TITOLO II**

#### **Scopo - Attività**

##### **ART. 4 - Scopo**

1. L'Associazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona, della libertà e dignità degli associati e di tutte le componenti della società, ispirandosi ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere tra gli agricoltori, ma anche nella Comunità Scientifica e nella popolazione, lo studio, la diffusione e l'attuazione pratica del recupero, del rispetto e della tutela della Biodiversità in generale e, in particolare, degli Agro-Ecosistemi.
3. L'Associazione promuove, inoltre, la cultura della legalità, del lavoro, della solidarietà e del rispetto dell'ambiente naturale in tutte le sue forme.

##### **ART. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività:
  - a) ideazione, istituzione e registrazione di Marchi collettivi finalizzati alla tutela della agrobiodiversità e degli agro-ecosistemi, gestione degli stessi, secondo apposito Regolamento, in forma diretta e autonoma o delegata;
  - b) esercizio delle attività controllo e certificazione in forma diretta e autonoma o delegata relativamente all'utilizzo dei propri marchi collettivi.
  - c) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative;
  - d) promozione di convegni, seminari, mostre, eventi e di altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate;
  - e) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;
  - f) realizzazione di attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione;
  - g) istituzione di premi e borse di studio;



- h) raccolta di fondi e sovvenzioni;
  - i) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati.
  - j) promuovere iniziative ed attività di qualsiasi tipo purché finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari e non espressamente vietate dal presente Statuto.
2. Essa potrà inoltre, osservate le norme statutarie, assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquisire quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza dell'Associazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie.
3. L'Associazione potrà altresì:
- a) compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali;
  - b) partecipare o concorrere alla costituzione di enti e istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di scopi analoghi a quelli statutari;
  - c) partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statutari
  - d) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile;
  - e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
  - f) gestire e provvedere alla manutenzione in via ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso;
  - g) stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
  - h) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari

### **TITOLO III Soci**

#### **ART. 6 - Soci**

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che siano detentori e conduttori di aziende agricole o che esercitano l'attività di produttori agricoli rientrando nella disciplina prevista dall'art. 2135 del Codice Civile, e le Cooperative e i loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli, che condividano le finalità associative e si impegnino a realizzarli e che operino in regime di agricoltura biologica così come definito dai regolamenti dell'Unione Europea che normano la materia, a partire dal Reg. UE 834/2007 e successivi
3. All'atto della presentazione della domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, il socio si impegna al rispetto dello Statuto e dei regolamenti eventualmente emanati ed al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione e di eventuali contributi associativi eventualmente decisi dal Consiglio di Amministrazione.
4. Se la domanda è proposta da persona giuridica, alla stessa dovrà essere allegata copia della delibera dell'organo statutariamente competente che autorizzi la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.
5. La qualifica di Socio si acquisisce successivamente all'accettazione della relativa domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, e conseguente annotazione nel registro soci.
6. L'adesione dei Soci all'Associazione è a tempo indeterminato. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

#### **ART. 5 Diritti dei Soci**

1. La qualifica di socio da' diritto:



- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - a farsi promotore di iniziative e attività da proporre all'attenzione degli organi direttivi;
  - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
  - a godere dell'elettorato attivo e passivo, a patto che sia in regola con il pagamento della quota Associativa, che non sia stato condannato a pene in via definitiva che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
  - ad utilizzare il logo dell'Associazione, denominato "Polyculturae", nei limiti, secondo le disposizioni e con le possibilità di revoca stabilite dal relativo Regolamento d'Uso emanato ed adottato dall'Associazione.
2. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti, soci o mandatari.

#### **ART. 6 - Doveri dei Soci**

1. I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  - a tenere un comportamento nella conduzione delle proprie attività, in particolare di quelle agricole, ispirato ai principi e alle finalità associative, animato, altresì da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale
  - al versamento della quota associativa annuale e di eventuali contributi associativi stabiliti in funzione dei programmi di attività.
2. L'ammontare della quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Le somme versate a titolo di quota associativa e di contribuzione non sono mai rimborsabili, sono intrasmissibili, indivisibili ed è espressamente vietata la loro rivalutazione.

#### **ART. 7 - Perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
2. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio
- a) che non adempia alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione;
  - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi e all'immagine dell'Associazione;
  - c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.
4. Il provvedimento di esclusione viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione del comportamento all'interessato, che va messo in condizione di conoscere:
- a) oggetto del procedimento promosso e fatti contestati;
  - b) organo e persona responsabile del procedimento;
  - c) data entro la quale deve concludersi il procedimento;
  - d) termine entro cui può presentare le proprie controdeduzioni e modalità attraverso le quali possa avere la possibilità di essere sentito sui fatti.
5. Successivamente il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata; sino alla ratifica assembleare, il socio oggetto di provvedimento di esclusione del Consiglio di Amministrazione è da considerarsi sospeso. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
6. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
7. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
9. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e di altri contributi associativi eventualmente versati e, contestualmente, perdono tutti i diritti collegati alla qualifica di socio, a partire dall'uso del logo dell'associazione che



dovrà essere interrotto immediatamente.

## **TITOLO IV** **Organi dell'Associazione**

### **ART. 8 - Organi Associazioni**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Revisori (qualora esistente ed eletto)
- e) la Commissione Scientifica e di Certificazione

### **ART. 9 - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa delinea gli obiettivi generali e gli indirizzi fondamentali dell'Associazione a tutti i livelli, elabora la struttura e l'impostazione generale per raggiungere gli obiettivi prefissati e stabilisce la normativa interna all'Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.
3. In particolare l'Assemblea ordinaria:
  - a) elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e può sfiduciarli;
  - b) elegge, se ne riterrà opportuna l'esistenza, il Collegio dei Revisori;
  - c) elegge, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i membri della Commissione Scientifica e di Certificazione;
  - d) approva il Bilancio proposto dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) Approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  - f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.
  - g) Approva, eventuali Regolamenti attuativi del presente Statuto ed ogni sua modifica;
  - h) delibera su tutte le questioni ad essa demandate dallo Statuto.
4. L'assemblea straordinaria:
  - a) delibera sulle variazioni dello Statuto;
  - b) delibera lo scioglimento, l'incorporazione o la fusione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe;
  - c) nomina i Commissari liquidatori in caso di scioglimento;
  - d) decide sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
5. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente dell'Associazione e viene comunicata mediante avviso diretto a tutti i soci almeno 30 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
6. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.
7. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori (qualora esistente ed eletto) o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
8. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
9. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
10. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
11. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
13. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota



associativa.

14. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: "una testa, un voto".
15. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
16. L'assemblea ordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei presenti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

#### **ART. 10 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Associazione, che assume anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e da un numero pari, compreso fra un minimo di 2 ed un massimo di 4 ulteriori membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Su proposta del Presidente, il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta mediante avviso diretto da inviarsi non meno di otto giorni prima della adunanza.
5. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del membro più anziano e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
7. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
  - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  - b) redigere sottoporre all'assemblea il programma annuale di attività
  - c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo, consuntivo e le relative relazioni;
  - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  - e) redigere e approva i regolamenti d'uso e, su proposta della Commissione Scientifica e di Certificazione, i documenti tecnici di certificazione e piani di controllo relativi ai marchi collettivi dell'Associazione;
  - f) proporre all'Assemblea i nomi dei componenti della Commissione Scientifica e di Certificazione;
  - g) rilasciare e gestire la licenza d'uso dei marchi collettivi dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti d'uso;
  - h) Redigere gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
  - i) deliberare circa l'accettazione, il recesso e l'esclusione degli associati;
  - j) avvalersi, per lo svolgimento di parte dei suoi compiti, della collaborazione di un Direttore Generale, da esso nominato;
  - k) nominare il Direttore Generale stabilendone poteri, funzioni e retribuzione;
  - l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e di altri eventuali contributi dei soci;
  - m) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
8. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 4 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
9. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
10. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

#### **ART. 11 - Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.



2. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa, nonché presiedere e sovrintendere il Consiglio di Amministrazione di cui stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
3. Il Presidente dell'Associazione resta in carica per cinque anni.
4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dell'opera del Direttore Generale e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
6. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 12 - Commissione Scientifica e di Certificazione**

1. La Commissione Scientifica e di Certificazione è:
  - a) organo consultivo di approfondimento scientifico e tecnico sui temi dell'agro-biodiversità e della biodiversità degli ecosistemi;
  - b) commissione di certificazione, con compiti valutativi sugli elaborati ispettivi, che esprime parere vincolante sulla conformità delle organizzazioni richiedenti ai requisiti previsti dai documenti tecnici, secondo quanto disposto dai regolamenti d'uso dei Marchi Collettivi dell'Associazione.
2. La Commissione Scientifica ha altresì il compito di elaborare le proposte di documenti tecnici, disciplinari e piani di controllo, sulle certificazioni collegate ai marchi collettivi dell'Associazione.
3. Essa è composta da un numero di componenti non inferiore a 2 e non superiore a 9, individuati tra persone di indubbia, riconosciuta ed elevata competenza nei diversi settori e discipline scientifiche concernenti la biodiversità, e nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. La Commissione nomina al suo interno un Presidente.
5. La Commissione resta in carica per cinque anni.
6. L'Assemblea dei Soci può deliberare forme di finanziamento o di sostegno, con qualsiasi modalità, per studi, ricerche e sperimentazioni curate dalla Commissione Scientifica o da uno o più dei suoi componenti.

#### **Art. 13 - Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove esistente e se eletto, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci e resta in carica cinque anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
2. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio.

### **TITOLO V**

#### **Risorse economiche - Patrimonio - Amministrazione - Trasparenza**

##### **ART. 14 - Risorse Economiche**

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  - a) quote associative e contributi degli associati;
  - b) eredità, donazioni e legati di associati e non associati;
  - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (quali ad esempio i servizi di certificazione e relativi controlli) e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi



- istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e raccolte fondi;
  - i) proventi delle cessioni di pubblicazioni, beni e servizi agli associati e a terzi.
2. Il patrimonio, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
  3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Articolo 15 - Bilancio**

1. Il Bilancio di esercizio, dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione in prospetti che ne evidenzino in fase separata la parte economica da quella patrimoniale e dovrà avere allegata una relazione di missione che espliciti la relazione fra le spese e gli obiettivi associativi.
2. In sede di bilancio, annualmente, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo e quello consuntivo e li sottopone, unitamente alla Relazione di Missione e, eventualmente alla Relazione del Collegio dei Revisori ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre il quarto mese dopo la chiusura dell'esercizio sociale.
3. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono, in nessun caso, essere divisi o distribuiti fra gli associati, anche in forme indirette, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini statutariamente previsti.

#### **ART. 16 - Esercizio Sociale**

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **Art. 17 - Prestazioni a favore dell'Associazione**

1. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione si avvale in via prevalente dell'opera volontariamente e liberamente prestata dai Soci.
2. Tutte le attività dei Soci sono svolte a titolo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'opera prestata, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto generali delle ipotesi di spesa approvate dall'Assemblea, in caso di necessità, possono deliberare l'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, per assicurare il regolare funzionamento e la qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dai relativi contratti e dalle vigenti leggi in materia.

#### **Art. 18 - Direttore Generale**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nomina un Direttore Generale, scelto per competenza ed esperienza professionale nel settore associativo, che supporterà il Consiglio stesso nella amministrazione dell'Associazione, nelle funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto, sempre nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea.
2. Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne dettaglierà i compiti, fornendo indicazioni, stabilendone l'eventuale retribuzione e le modalità contrattuali che ne regoleranno la prestazione lavorativa (dipendente o autonoma).
3. Il Direttore Generale nel supportare l'attività amministrativa si impegna a rispettare le istruzioni impartite dal Consiglio di Amministrazione e avrà, in particolare, la responsabilità dei servizi, della gestione del personale, del coordinamento delle attività dell'ufficio ispettivo, alla cui direzione provvede, e curerà i rapporti con la Commissione Scientifica e di Certificazione. Collabora a tutte le attività amministrative per cui riceve delega e mandato dal Consiglio di Amministrazione.



4. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 19 - Ufficio Ispettivo**

1. Con riferimento alla certificazione di conformità ai documenti tecnici previsti dai regolamenti d'uso dei marchi collettivi dell'Associazione, l'attività ispettiva di verifica e controllo viene affidata ad un ufficio ispettivo, composto da personale qualificato, scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione e coordinato da un membro del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.
2. L'ufficio ispettivo, a seguito dell'espletamento delle sue attività di ispezione e controllo, redige degli elaborati ispettivi, su modelli predisposti dalla Commissione Scientifica e di Certificazione, che verranno valutati dalla Commissione stessa al fine di esprimere il parere di conformità ai documenti tecnici di certificazione.

#### **ART. 20 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
2. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Dovranno inoltre essere oggetto di pubblicazione sul sito internet dell'associazione, ove esistente.

### **TITOLO VI**

#### **Scioglimento e Norme Finali**

#### **ART. 21 - Scioglimento e Devoluzione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 22 - Foro competente**

1. La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Vercelli.

#### **Art. 23 - Prima nomina organi statutari**

1. La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

#### **ART.24 - Norma finale di rinvio**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti di legge e di diritto comune.

